

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO PROFESSIONALE DELL'UFFICIO DI TRUSTEE NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

anno 2010 / numero 01

(Testo consolidato al 01/03/2019 - Aggiornamento VI)

INDICE

PARTE I- INTRODUZIONE	4
TITOLO I- PREMESSA	4
Articolo I.I.1 - Fonti legislative	4
Articolo I.I.2 - Definizioni	4
TITOLO II OBIETTIVI E STRUTTURA DEL PROVVEDIMENTO	5
Articolo I.II.1 - Finalità	5
Articolo I.II.2 - Struttura	6
PARTE II- RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE	6
TITOLO I IMPRESE FINANZIARIE RICHIEDENTI	
Articolo II.I.1 – Requisiti	6
Articolo II.I.2 – Contenuto della domanda	6
TITOLO II SOCIETÀ RICHIEDENTI	6
Articolo II.II.1 – Requisiti	6
Articolo II.II.2 – Contenuto della domanda	8
TITOLO III LIBERI PROFESSIONISTI RICHIEDENTI	
Articolo II.III.1 – Requisiti	9
Articolo II.III.2 – Contenuto della domanda	9
Articolo II.III.3 – Effetto estensivo dei requisiti formativi	10
TITOLO IV DISPOSIZIONI PROCEDURALI COMUNI	
Articolo II.IV.1 – Forma della domanda	
Articolo II.IV.2 – Requisiti formali della documentazione	10
Articolo II.IV.3 – Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione	10
Articolo II.IV.4 – Termine del provvedimento	10
Articolo II.IV.5 – Interruzione del termine	10
PARTE III - MANTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'UFFICIO DI TRUSTEE	
PROFESSIONALE	
TITOLO I RINUNCIA, REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE	
Articolo III.I.1 – Rinuncia all'autorizzazione	
Articolo III.I.2 – Revoca dell'autorizzazione	11
Articolo III.I.3 – Sospensione dell'autorizzazione	12
Articolo III.I.4 – Procedura per l'adozione di un provvedimento di revoca o sospensione	12
Articolo III.I.5 – Effetti del provvedimento di revoca e della delibera di rinuncia	12
TITOLO II VIGILANZA SUL MANTENIMENTO DEI REQUISITI	13
Articolo III.II.1 – Obblighi periodici	13
Articolo III.II.2 – Obblighi non periodici	13
PARTE IV – OBBLIGHI FORMATIVI	13

TITOLO I CORSI DI FORMAZIONE	13
Articolo IV.I.1 – Aspetti organizzativi	13
Articolo IV.I.2 – Corsi di formazione abilitanti	14
Articolo IV.I.3 – Corsi di formazione per l'aggiornamento	14
PARTE V - ALBO DEI TRUSTEE AUTORIZZATI	15
TITOLO I MODALITÀ DI TENUTA E CONSULTAZIONE	15
Articolo V.I.1 – Modalità di tenuta	15
Articolo V.I.2 – Modalità di consultazione	15
Articolo V.I.3 – Dati contenuti nell'Albo dei Trustee Autorizzati	16
PARTE VI - NORME FINALI E TRANSITORIE	16
TITOLO I NORME FINALI E TRANSITORIE	16
Articolo VI.I.1 – Abrogazioni	16
Articolo VI.I.2 – Entrata in vigore	16
ALLEGATO 1	17
ALLEGATO 2	18
ALLEGATO 3	19
ALLEGATO 4	20

PARTE I INTRODUZIONE

Titolo I

Premessa

Articolo I.I.1 - Fonti legislative

1. Il presente Regolamento da attuazione all'articolo 2, comma 7, del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n.49, a sua volta attuativo dell'articolo 18, comma 2, della Legge 1 marzo 2010 n. 42.

Articolo I.I.2 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente Regolamento, le espressioni utilizzate vanno intese con il seguente significato:
 - "Albo dei Trustee Professionali": albo contenente l'elenco dei trustee autorizzati dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino all'esercizio professionale dell'ufficio di trustee;
 - 2. "Banca Centrale": la Banca Centrale della Repubblica di San Marino disciplinata dalla Legge 29 giugno 2005, n. 96 e successive modifiche;
 - "Decreto Trustee": Decreto Delegato 16 marzo 2010 n. 49 e successive modifiche e integrazioni;
 - 4. "Imprese Finanziarie Richiedenti": soggetti identificati all'articolo 2 comma 3, lettera a), del Decreto Delegato 16 marzo 2010, n. 49;
 - 5. "Legge sul Trust": Legge 1 marzo 2010 n.42 e successive modifiche e integrazioni;
 - 6. "Legge sulle Società": Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche e integrazioni;
 - 7. "Liberi Professionisti Richiedenti": soggetti identificati all'articolo 2 comma 3, lettera c), del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n. 49;
 - "Lisf": Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
 - "Paesi o Territori non collaborativi": i Paesi, le giurisdizioni o i territori per i quali il GAFI/FATF o altro FATF-Style Regional Body (tra i quali rientra il Comitato Moneyval del Consiglio d'Europa) rilasciano public statements o altro provvedimento (cd. "Paesi, giurisdizioni o territori sottoposti a stretto monitoraggio" di cui alla normativa emessa dell'Agenzia di Informazione Finanziaria);
 - 10. "Responsabile Ufficio Trustee": soggetto preposto all'interno della società all'espletamento dell'ufficio di trustee e dotato dei poteri, anche di firma, ad esso relativi nonché delle relative responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, comma 2, lettera b) del Decreto n. 76/2006;
 - 11. "Sanzioni amministrative rilevanti": sanzioni amministrative irrogate ai sensi di una delle normative di seguito elencate (e loro successive modifiche):
 - Legge 29 luglio 2013 n.99;
 - Legge 17 giugno 2008 n.92;
 - Decreto 30 maggio 2006 n.76;
 - Legge 1°marzo 2010 n.42;

il cui importo sia superiore ad almeno una delle seguenti soglie:

- per singola sanzione: euro 10.000,00 (diecimila euro);
- su base annua complessiva e cumulativa:
 - euro 50.000,00 per persone giuridiche e loro esponenti aziendali;
 - euro 20.000,00 per liberi professionisti;
- 12. "Società Fiduciarie Specializzate": società fiduciarie che esercitano l'attività fiduciaria nella forma specializzata di cui alla Circolare n. 2008-06;
- 13. "Società Richiedenti": soggetti identificati all'articolo 2 comma 3, lettera b), del Decreto Delegato 16 marzo 2010, n. 49;
- 14. "Soggetti Richiedenti": soggetti identificati all'articolo 2 comma 3, lettere a), b) e c) del Decreto Delegato 16 marzo 2010, n. 49;
- 15. "Titolare Effettivo": la persona fisica così come definita all'articolo 1 comma 1 lett. r) della Legge 17 giungo 2008 n. 92;
- 16. "Trustee Professionale": soggetto che, ai sensi del presente Regolamento, ha ottenuto l'autorizzazione dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino a svolgere nella Repubblica di San Marino l'ufficio di trustee in forma professionale, o che risulti a ciò già autorizzato d'ufficio ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n. 49;
- 17. "Ufficio di Trustee Professionale": esercizio nella Repubblica di San Marino dell'ufficio di trustee in più di un Trust."
- 2. Nel prosieguo del testo, l'utilizzo di termini oggetto di definizione è evidenziato con carattere MAIUSCOLETTO.
- 3. Per tutti i termini non oggetto di definizione al comma 1, si rinvia alle definizioni contenute nel primo articolo della Legge 1 marzo 2010, n. 42.

Titolo II

Obiettivi e struttura del provvedimento

Articolo I.II.1 - Finalità

- 1. Il presente Regolamento stabilisce i requisiti e le condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione all'UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE e per il suo mantenimento nel tempo, prevedendo nel dettaglio anche modalità e procedure da seguire a tali fini.
- 2. Il presente Regolamento disciplina altresì, ai sensi dell'articolo 2 comma 7 lettera g) del DECRETO TRUSTEE, le modalità di tenuta e consultazione dell'ALBO DEI TRUSTEE PROFESSIONALI.

Articolo I.II.2 - Struttura

- 1. Il Regolamento è diviso in sei Parti, ciascuna delle quali è divisa in Titoli. Ogni Titolo è diviso in Articoli.
- 2. L'Articolo, che rappresenta l'unità normativa di base, ha una numerazione composta, cioè formata da tre diverse sotto-numerazioni, divise tra loro da un punto; la prima indica la Parte, la seconda il Titolo, la terza l'Articolo.

PARTE II

RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE

Titolo I

Imprese Finanziarie Richiedenti

Articolo II.I.1 - Requisiti

- 1. Le IMPRESE FINANZIARIE RICHIEDENTI, per ottenere l'autorizzazione all'UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE devono:
 - a) avere forma giuridica di S.p.A.;
 - b) non aver subito, negli ultimi 12 mesi, SANZIONI AMMINISTRATIVE RILEVANTI;
 - c) nominare, con delibera del Consiglio di Amministrazione, quale RESPONSABILE UFFICIO TRUSTEE un soggetto in possesso dell'abilitazione di cui al successivo articolo IV.I.2, che sia il legale rappresentante, o un altro membro del Consiglio di Amministrazione, o il Direttore Generale o un proprio dipendente;
 - d) avere all'oggetto sociale del proprio statuto la previsione de "l'UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE, ove autorizzato dalla BANCA CENTRALE.".

Articolo II.I.2 - Contenuto della domanda

- 1. Per le IMPRESE FINANZIARIE RICHIEDENTI, la domanda di cui all'articolo precedente deve essere corredata:
 - a) da un elenco analitico aggiornato di tutti gli azionisti titolari di quote di partecipazione al capitale, completo, per gli azionisti che tra questi non abbiano natura di persona fisica, della identificazione dei loro TITOLARI EFFETTIVI;
 - b) dalla autodichiarazione autenticata di cui all'allegato 1.

Titolo II

Società Richiedenti

Articolo II.II.1 - Requisiti

- 1. Le SOCIETÀ RICHIEDENTI, per ottenere l'autorizzazione all'UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE devono:
 - a) avere la forma giuridica di S.p.A. o di S.r.l.;

- b) avere la propria sede legale e quella amministrativa nel territorio della Repubblica di San Marino;
- c) avere un capitale sociale interamente versato non inferiore ad euro 100.000,00;
- d) aver stipulato polizza assicurativa a garanzia dei terzi con massimale minimo di euro 1.000.000,00, la cui permanenza sia oggetto di vincolo in favore di BANCA CENTRALE;
- e) non aver subito, negli ultimi 12 mesi, SANZIONI AMMINISTRATIVE RILEVANTI;
- f) avere soci, diretti ed indiretti, amministratori e sindaci in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni di vigilanza per gli esponenti aziendali di banche;
- avere il legale rappresentante, o altro membro del Consiglio di Amministrazione con delega operativa o il Direttore Generale o un proprio dipendente, che, in quanto RESPONSABILE UFFICIO TRUSTEE, risulti in possesso dei requisiti di professionalità di cui al seguente comma 2;
- h) essere soggette all'attività di controllo contabile e di certificazione del bilancio da parte di una società di revisione iscritta nel Registro di cui all'articolo 7 della Legge 27 ottobre 2004, n. 146;
- avere all'oggetto sociale del proprio statuto la previsione de "l'UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE, ove autorizzato dalla BANCA CENTRALE";
- avere come azionisti o quotisti unicamente persone fisiche e/o persone giuridiche così come sotto individuate:
 - 1. società, enti e fondazioni di diritto sammarinese;
 - trust iscritti nel Registro dei trust ai sensi del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n.50;
 - 3. persone giuridiche di diritto estero per le quali non ricorra alcuna delle seguenti circostanze:
 - 3a) forma giuridica di "società anonima" o sostanzialmente tale, ossia idonea, per l'ordinamento giuridico del Paese in cui ha la propria sede, a garantire riservatezza a propri assetti proprietari;
 - 3b) sede legale in PAESI O TERRITORI NON COLLABORATIVI nell'attività di prevenzione e contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo;
 - 3c) assetti proprietari non trasparenti e/o adeguati, ossia connotati dalla presenza di altre persone giuridiche ricadenti in una o più delle previsioni di cui ai precedenti punti 3a e 3b o da società fiduciarie estere non rientranti nella categoria descritta al successivo punto 5;
 - società fiduciarie iscritte nel Registro dei Soggetti Autorizzati ai sensi dell'articolo 11 della LISF;
 - società fiduciarie estere aventi la propria sede legale in Paesi o Territori diversi da quelli inseriti nella lista di cui al precedente punto 3b) e con i quali siano in vigore accordi internazionali per lo scambio di informazioni per via amministrativa.

2. I requisiti di professionalità sono i seguenti:

- a) laurea in materie giuridiche od economiche ovvero iscrizione agli Ordini Professionali di cui agli Albi richiamati dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n. 49;
- b) esperienza complessiva di durata non inferiore a 3 anni, maturata nell'ultimo decennio, in attività professionali legate alla gestione di patrimoni;
- c) partecipazione al corso di formazione abilitante di cui al successivo articolo IV.I.2 e positivo superamento della relativa verifica finale.

Articolo II.II.2 - Contenuto della domanda

- 1. Per le SOCIETÀ RICHIEDENTI, la domanda di cui all'articolo precedente deve essere corredata:
 - di un elenco analitico aggiornato di tutti i soci, completo, per coloro che tra questi non abbiano natura di persona fisica, della identificazione dei loro TITOLARI EFFETTIVI;
 - b) dei certificati di onorabilità indicati al seguente comma 2 per:
 - tutti i soci aventi natura di persona fisica;
 - tutti gli amministratori ed i TITOLARI EFFETTIVI dei soci aventi natura di persona giuridica;
 - tutti gli amministratori ed i sindaci della SOCIETÀ RICHIEDENTE;
 - c) di una copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 2 comma 3 lettera b) del DECRETO TRUSTEE;
 - d) di un certificato di vigenza della società dai contenuti aggiornati;
 - di un attestato di licenza della società dai contenuti aggiornati;
 - di una copia dell'atto costitutivo e dello statuto aggiornato; f)
 - g) di un curriculum vitae sottoscritto dal soggetto dotato dei requisiti di professionalità di cui al secondo comma del precedente articolo, con indicazione della sua carica per conto della SOCIETÀ RICHIEDENTE;
 - h) dell'autodichiarazione autenticata di cui all'allegato 2;
 - di una Relazione Tecnica che descriva con riferimento ai successivi due esercizi sociali:
 - procedure di archiviazione di dati e documenti, sia in formato cartaceo che elettronico, e sistemi di protezione che si intendono adottare per garantirne la conservazione e la riservatezza;
 - società di revisione incaricata o che si intende incaricare all'ottenimento dell'autorizzazione.
- 2. Il possesso dei requisiti di onorabilità viene comprovato attraverso:
 - a) la produzione del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato civile o di mai avvenuto fallimento, emessi dai competenti pubblici uffici del luogo in cui la persona ha risieduto anagraficamente per il periodo maggiore nell'ultimo quinquennio, nel rispetto dei criteri di "sostanziale equivalenza" di cui all'articolo 1, comma 2 della LEGGE SULLE SOCIETÀ;
 - b) la produzione, relativamente a tutte le restanti giurisdizioni, di autodichiarazione resa dal soggetto interessato avanti a pubblico Notaio sammarinese, utilizzando il modello <u>allegato 4</u> al presente Regolamento.
- 3. I certificati emessi all'estero, ove non in lingua italiana, devono essere muniti di traduzione giurata.
- 4. Ai certificati di cui al comma 2, allo scopo di verificare la competenza territoriale delle pubbliche autorità che li hanno emessi, si aggiunge copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Titolo III

Liberi Professionisti Richiedenti

Articolo II.III.1 – Requisiti

- 1. I LIBERI PROFESSIONISTI RICHIEDENTI, per ottenere l'autorizzazione all'UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE devono:
 - a) essere iscritti da almeno 2 anni all'Albo di appartenenza;
 - b) aver stipulato polizza assicurativa a garanzia dei terzi con massimale minimo di euro 1.000.000,00, la cui permanenza sia oggetto di vincolo in favore di BANCA CENTRALE;
 - c) non aver subito, negli ultimi 12 mesi:
 - provvedimenti di interdizione e/o inabilitazione;
 - sanzioni previste dalla Legge 20 febbraio 1991 n. 28, ad eccezione del "richiamo";
 - SANZIONI AMMINISTRATIVE RILEVANTI;
 - d) possedere i medesimi requisiti di onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni di vigilanza per gli esponenti aziendali di banche;
 - e) aver partecipato al corso di formazione abilitante di cui al successivo articolo IV.I.2 ed aver superato positivamente la relativa verifica finale.

Articolo II.III.2 - Contenuto della domanda

- 1. Per i LIBERI PROFESSIONISTI RICHIEDENTI, la domanda di cui all'articolo precedente deve essere corredata:
 - a) di una copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 2 comma 3 lettera c) del DECRETO TRUSTEE;
 - b) di un attestato di iscrizione all'Albo degli Avvocati e Notai o dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino;
 - c) dei certificati di onorabilità indicati al seguente comma 2;
 - d) dalla autodichiarazione autenticata di cui all'allegato 3.
- 2. Il possesso dei requisiti di onorabilità viene comprovato attraverso:
 - a) la produzione del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato civile o di mai avvenuto fallimento, emessi dai competenti pubblici uffici del luogo in cui la persona ha risieduto anagraficamente per il periodo maggiore nell'ultimo quinquennio, nel rispetto dei criteri di "sostanziale equivalenza" di cui all'articolo 1, comma 2 della LEGGE SULLE SOCIETÀ;
 - b) la produzione, relativamente a tutte le restanti giurisdizioni, di autodichiarazione resa dal soggetto interessato avanti a pubblico Notaio sammarinese, utilizzando il modello allegato 4 al presente Regolamento.
- 3. I certificati emessi all'estero, ove non in lingua italiana, devono essere muniti di traduzione giurata.
- 4. Ai certificati di cui al comma 2, allo scopo di verificare la competenza territoriale delle pubbliche autorità che li hanno emessi, si aggiunge copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Articolo II.III.3 – Effetto estensivo dei requisiti formativi

1. I liberi professionisti, già divenuti per proprio conto TRUSTEE PROFESSIONALI, possono estendere gli effetti dell'assolvimento dei propri obblighi formativi anche alla società di cui sono amministratori in carica, nei limiti di un solo incarico di RESPONSABILE UFFICIO TRUSTEE.

Titolo IV

Disposizioni procedurali comuni

Articolo II.IV.1 - Forma della domanda

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE da parte dei SOGGETTI RICHIEDENTI, deve avere forma scritta e riportare in calce la sottoscrizione del legale rappresentante o, nel caso del LIBERO PROFESSIONISTA RICHIEDENTE, del diretto interessato.

Articolo II.IV.2 - Requisiti formali della documentazione

- 1. La documentazione allegata alla domanda di autorizzazione di cui al precedente articolo deve essere presentata in originale o in copia conforme.
- 2. La stessa documentazione deve inoltre risultare emessa in data non antecedente a mesi sei da quella in cui viene presentata la domanda di autorizzazione.

Articolo II.IV.3 - Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione

- 1. L'istanza di autorizzazione di cui all'articolo II.IV.1 e le eventuali integrazioni devono essere presentate mediante:
 - a) spedizione postale con raccomandata a.r.;
 - b) consegna manuale, alla quale seguirà un'attestazione della BANCA CENTRALE di avvenuto deposito.
- 2. L'istanza deve essere rivolta al Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE.

Articolo II.IV.4 – Termine del provvedimento

1. La BANCA CENTRALE, entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, comunica per iscritto all'indirizzo indicato nell'istanza medesima, l'accoglimento o il diniego dell'autorizzazione.

Articolo II.IV.5 - Interruzione del termine

- 1. Nei casi in cui BANCA CENTRALE richieda ai SOGGETTI RICHIEDENTI ulteriori informazioni e/o documenti ad integrazione della domanda, il decorso del termine deve considerarsi interrotto.
- 2. L'interruzione deve essere espressamente indicata nella comunicazione scritta in cui si richiede l'integrazione dell'istanza; in mancanza di tale indicazione la richiesta non produce effetto interruttivo.

3. Qualora il SOGGETTO RICHIEDENTE non provveda ad integrare la domanda di autorizzazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta della BANCA CENTRALE, la domanda medesima si considera decaduta.

PARTE III MANTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE

Titolo I

Rinuncia, revoca e sospensione dell'autorizzazione

Articolo III.I.1 - Rinuncia all'autorizzazione

- 1. I TRUSTEE PROFESSIONALI possono rinunciare all'autorizzazione per l'esercizio dell'UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE dandone comunicazione scritta alla BANCA CENTRALE con le modalità di cui all'articolo II.IV.3, esplicitando le ragioni di tale decisione.
- 2. In questi casi, il TRUSTEE PROFESSIONALE rinunciatario deve allegare alla comunicazione un elenco analitico dei Trust di cui è trustee, indicando, ove la circostanza sussista, quale tra i trust elencati sia quello di cui intende mantenere l'amministrazione, coerentemente con quanto consentito dall'articolo 2 comma 2 del DECRETO TRUSTEE.
- 3. La rinuncia ha effetto a decorrere dalla data di cancellazione del TRUSTEE PROFESSIONALE dall'ALBO DEI TRUSTEE PROFESSIONALI.

Articolo III.I.2 - Revoca dell'autorizzazione

- 1. BANCA CENTRALE revoca l'autorizzazione all'UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE nei casi di cui all'articolo 2 comma 5 del DECRETO TRUSTEE, che vengono qui di seguito richiamati:
 - 1. compartecipazione alla simulazione del trust, accertata con sentenza passata in giudicato;
 - 2. mancato conseguimento delle ore annuali di formazione professionale;
 - prestazione di consulenza in merito all'atto istitutivo di un trust di cui venga poi assunto l'ufficio di trustee.
- 2. Ai sensi dell'articolo 2 comma 7 lettera e) del DECRETO TRUSTEE, BANCA CENTRALE può revocare altresì l'autorizzazione nei casi in cui il TRUSTEE PROFESSIONALE:
 - 1. abbia ottenuto o conservato l'autorizzazione all'esercizio dell'UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE presentando false dichiarazioni/documenti o ricorrendo ad altre irregolarità;
 - 2. non ottemperi, in forma reiterata, al versamento della tassa annuale di mantenimento dell'iscrizione a Registro per i trust che amministra;

Banca Centrale della Repubblica di San Marino

- 3. non ottemperi agli obblighi previsti ai successi articoli III.II.1 e III.II.2;
- 4. perda i requisiti richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE.
- 3. La revoca dell'autorizzazione comporta l'immediata cancellazione del TRUSTEE PROFESSIONALE dall'ALBO DEI TRUSTEE PROFESSIONALI.

Articolo III.I.3 - Sospensione dell'autorizzazione

- 1. Con riferimento alle ipotesi di cui ai punti 3 e 4, del comma 2, del precedente articolo, BANCA CENTRALE può subordinare l'applicazione del provvedimento di revoca alla mancata rimozione da parte del TRUSTEE PROFESSIONALE delle cause soprarichiamate entro un determinato lasso di tempo, di durata compresa tra mesi 1 e mesi 6.
- 2. Durante il periodo di cui al precedente comma, l'autorizzazione all'UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE deve intendersi sospesa, pertanto, fermo restando l'esercizio dell'ufficio di trustee per i trust in essere, il TRUSTEE PROFESSIONALE non potrà assumere ulteriori trust.
- 3. Lo status di sospensione dell'autorizzazione e la sua durata, saranno oggetto di pubblicazione mediante annotazione nell'ALBO DEI TRUSTEE PROFESSIONALI.

Articolo III.I.4 - Procedura per l'adozione di un provvedimento di revoca o sospensione

- 1. La BANCA CENTRALE comunica al TRUSTEE PROFESSIONALE l'accertamento delle circostanze di cui al precedente articolo III.I.2.
- 2. Il TRUSTEE PROFESSIONALE entro 60 giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma potrà presentare le proprie controdeduzioni.
- 3. Trascorso il termine di cui al precedente comma, la BANCA CENTRALE può deliberare:
 - a) l'archiviazione del procedimento di sospensione o di revoca;
 - b) la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
- 4. Il provvedimento motivato di archiviazione, di sospensione o di revoca è comunicato dalla BANCA CENTRALE al TRUSTEE PROFESSIONALE entro 15 giorni dalla sua adozione.

Articolo III.I.5 – Effetti del provvedimento di revoca e della delibera di rinuncia

1. A seguito di revoca o rinuncia all'autorizzazione all'UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 19, 39, 40 e 41 della Legge 1 marzo 2010 n. 42.

2. Nei casi di perdita dell'autorizzazione all'UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE, per rinuncia o revoca, è comunque consentito il mantenimento di un unico trust, ai sensi dall'articolo 2 comma 2 del DECRETO TRUSTEE.

Titolo II

Vigilanza sul mantenimento dei requisiti

Articolo III.II.1 - Obblighi periodici

- 1. Il TRUSTEE PROFESSIONALE, entro il 31 gennaio di ogni anno e con riferimento all'anno solare precedente, deve trasmettere nuovamente alla BANCA CENTRALE i documenti ed i certificati aggiornati di cui ai precedenti articoli:
 - II.I.2 lettere a) e b), per le imprese finanziarie;
 - II.II.2 comma 1 lettere a), b), c) d), e), h) per le società di capitali;
 - II.III.2 comma 1 per i liberi professionisti.
- 2. Il TRUSTEE PROFESSIONALE, unitamente alla documentazione di cui al precedente comma, deve trasmettere alla BANCA CENTRALE copia dell'attestato di partecipazione al corso di formazione per l'aggiornamento, svolto nel precedente anno solare, di cui successivo articolo IV.I.3, comma 5.

Articolo III.II.2 - Obblighi non periodici

- 1. Con riferimento ai requisiti di cui ai precedenti articoli II.I.1, II.II.1 e II.III.1, il TRUSTEE PROFESSIONALE deve altresì comunicare tempestivamente alla BANCA CENTRALE ogni variazione degli stessi, inclusa ogni modifica statutaria rispetto alla versione di cui all'articolo II.II.2, lett. f).
- 2. La BANCA CENTRALE può altresì richiedere in qualsiasi momento al TRUSTEE PROFESSIONALE informazioni al fine di verificare il mantenimento dei requisiti necessari per l'esercizio dell'UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE.

PARTE IV OBBLIGHI FORMATIVI

Titolo I

Corsi di Formazione

Articolo IV.I.1 – Aspetti organizzativi

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lett. f) del DECRETO TRUSTEE, la BANCA CENTRALE, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi a ciò incaricati, organizza periodicamente corsi di formazione in materia di trust, aperti a chiunque risulti interessato alla materia, a prescindere dalla finalizzazione, immediata o futura, all'ottenimento dell'autorizzazione di cui al presente Regolamento, che presuppone il costante assolvimento degli obblighi formativi su base annuale.

2. I SOGGETTI RICHIEDENTI e i TRUSTEE PROFESSIONALI al fine, rispettivamente, di conseguire o mantenere, l'autorizzazione all'UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE, devono assolvere agli obblighi formativi di cui alla presente Parte.

Articolo IV.I.2 - Corsi di formazione abilitanti

- 1. Al fine di conseguire l'autorizzazione all'UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE, direttamente i LIBERI PROFESSIONISTI RICHIEDENTI o, nel caso di IMPRESE FINANZIARIE RICHIEDENTI o SOCIETÀ RICHIEDENTI, il loro RESPONSABILE UFFICIO TRUSTEE, devono partecipare ai corsi di formazione abilitanti e superare la prova scritta finale, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo II.III.3.
- 2. Le SOCIETÀ FIDUCIARIE SPECIALIZZATE, attive nel comparto fiduciario da almeno tre anni, sono esenti dall'obbligo di cui al precedente comma, fatto salvo l'obbligo di formazione di cui al successivo articolo IV.I.3
- 3. Le IMPRESE FINANZIARIE RICHIEDENTI e le SOCIETÀ RICHIEDENTI, fatto salvo l'obbligo di cui al comma 1, anche per preservare l'autorizzazione ricevuta ed individuare opportunamente figure vicarie al RESPONSABILE UFFICIO TRUSTEE, possono richiedere la partecipazione ai corsi di formazione abilitante anche per altri soggetti, purché loro dipendenti o amministratori.
- 4. I corsi di formazione abilitanti vengono organizzati a condizione che sussistano richieste di abilitazione e, di norma, in concomitanza con quelli di cui al seguente articolo.
- 5. Al termine del corso di formazione abilitante, verrà comunicato per iscritto a tutti i partecipanti l'esito della prova scritta e, se positivo, ne verrà data informazione, limitatamente ai SOGGETTI RICHIEDENTI, al Dipartimento di Vigilanza della BANCA CENTRALE, per quanto di competenza in tema di rilascio dell'autorizzazione.

Articolo IV.I.3 – Corsi di formazione per l'aggiornamento

- 1. Al fine di mantenere l'autorizzazione, i TRUSTEE PROFESSIONALI hanno l'onere di curare che, loro stessi o il loro RESPONSABILE UFFICIO TRUSTEE, partecipino, almeno una volta per ciascun anno solare successivo a quello di abilitazione, ai corsi di formazione obbligatori per l'aggiornamento, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo II.III.3.
- 2. Per i TRUSTEE PROFESSIONALI autorizzati d'ufficio ai sensi dell'articolo 5 del DECRETO TRUSTEE, in mancanza di corso di formazione abilitante, il corso di formazione per l'aggiornamento annuale obbligatorio dovrà essere partecipato dal RESPONSABILE UFFICIO TRUSTEE nominato dal Consiglio di Amministrazione, sia esso il legale rappresentante dell'impresa finanziaria, o un suo amministratore con specifica delega operativa, o il Direttore Generale, o un dipendente, con obbligo a decorrere dall'anno solare di entrata in vigore della summenzionata disposizione (2010).

- 3. Le attività per il necessario conseguimento delle ore annuali di formazione obbligatoria sono organizzate una o più volte in corso d'anno e, qualora sia previsto un test finale ai fini di verifica sul livello di efficacia dell'iniziativa formativa in generale, i risultati della prova di ciascun partecipante rimarranno strettamente riservati e comunicati, su richiesta, ai soli rispettivi TRUSTEE PROFESSIONALI.
- 4. I TRUSTEE PROFESSIONALI, fatto salvo l'obbligo di cui ai primi due commi, anche per preservare l'autorizzazione ricevuta disponendo delle figure vicarie al RESPONSABILE UFFICIO TRUSTEE eventualmente già individuate ai sensi dell'art. IV.I.2 comma 3, possono richiedere la partecipazione ai corsi di formazione per l'aggiornamento anche per altri soggetti, purché loro dipendenti o amministratori.
- 5. Al termine di ciascun corso di formazione per l'aggiornamento, verrà rilasciato a tutti i partecipanti un attestato di partecipazione.

PARTE V

ALBO DEI TRUSTEE AUTORIZZATI

Titolo I

Modalità di tenuta e consultazione

Articolo V.I.1 – Modalità di tenuta

- 1. E' istituito presso la BANCA CENTRALE il pubblico ALBO DEI TRUSTEE PROFESSIONALI.
- 2. BANCA CENTRALE iscrive ogni soggetto autorizzato all'UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE al momento del rilascio dell'autorizzazione.
- 3. I TRUSTEE PROFESSIONALI di cui all'articolo 5 del DECRETO TRUSTEE sono iscritti d'ufficio dalla BANCA CENTRALE nell' ALBO DEI TRUSTEE PROFESSIONALI, in quanto già iscritti in precedenza nell'Albo dei Trustee autorizzati ai sensi dell'articolo 19 della abrogata Legge 17 marzo 2005 n.37.
- 4. L'ALBO DEI TRUSTEE PROFESSIONALI è tenuto in modo informatizzato.

Articolo V.I.2 - Modalità di consultazione

- 1. L'ALBO DEI TRUSTEE PROFESSIONALI è consultabile da chiunque attraverso il sito internet www.bcsm.sm.
- 2. Il TRUSTEE PROFESSIONALE può richiedere alla BANCA CENTRALE un'attestazione ufficiale dei dati inseriti nell' ALBO DEI TRUSTEE PROFESSIONALI.

Banca Centrale della Repubblica di San Marino

Regolamento n. 2010-01 per l'esercizio professionale dell'ufficio di trustee nella Repubblica di San Marino - Agg.VI

- 3. La richiesta di cui al comma precedente deve essere fatta per iscritto con raccomandata a.r. o consegna a mano e deve indicarsi l'indirizzo presso il quale inoltrare la risposta.
- 4. BANCA CENTRALE, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, trasmette al TRUSTEE PROFESSIONALE richiedente l'attestazione ufficiale di cui al comma 2.

Articolo V.I.3 - Dati contenuti nell'Albo dei Trustee Autorizzati

- 1. Nell'ALBO DEI TRUSTEE PROFESSIONALI sono contenuti i seguenti dati:
 - a) numero progressivo di iscrizione;
 - b) denominazione, sede legale, forma giuridica e codice operatore economico del TRUSTEE PROFESSIONALE;
 - c) la data dell'autorizzazione per l'UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE rilasciata da BANCA CENTRALE;
 - d) il cognome e nome della persona che riveste la qualità di RESPONSABILE UFFICIO TRUSTEE.

PARTE VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Titolo I

Norme finali e transitorie

Articolo VI.I.1 - Abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento le Circolari n. 44 e n. 29/F del 25 ottobre 2005 devono intendersi abrogate.

Articolo VI.I.2 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore in data 31 agosto 2010.

AUTODICHIARAZIONE DEI REQUISITI PER L'ESERCIZIO PROFESSIONALE DELL'UFFICIO DI TRUSTEE DA PARTE DI IMPRESE FINANZIARIE

La società per azioni	, iscritta al N	nel Registro
dei Soggetti Autorizzati, di cui all'articolo 11 della Legge 17 novembra	re 2005 n.165, nella persona del suo l	legale rappresentante
, nato/a a	il	e residente a
in		,
cittadino/a		
DICHIARA	Λ	
ai fini dell'ottenimento/mantenimento dell'autorizzazione di cui all'ar	ticolo 2 del Decreto Delegato 16 mar	zo 2010 n.49, di:
a) non aver subito, negli ultimi 12 mesi, sanzioni amministrative rileva	anti ai sensi del Regolamento BCSM r	n.2010-01;
b) avere un Responsabile Ufficio Trustee nominato ai sensi dell'are n.2010-01;	ticolo II.I.1 comma 1 lettera c) del	Regolamento BCSM
c) avere assolto agli obblighi formativi di cui alla Parte IV del Regolan	nento BCSM n.2010-01;	
In Fede.		
Repubblica di San Marino, addì		
AUTENTICAZIONE NOTARI	ILE DELLA FIRMA	

AUTODICHIARAZIONE DEI REQUISITI PER L'ESERCIZIO PROFESSIONALE DELL'UFFICIO DI TRUSTEE DA PARTE DI SOCIETA' DI CAPITALI DIVERSE DALLE IMPRESE FINANZIARIE

La società		_, iscritta al N	nel	Registro delle Società, di c	ui all'articolo
6 della Legge 23 febbraio 2006 r	1.47, nella persona	del suo legale ra	ppresentante _		, nato/a a
il	e residente a	in	L	, cittadino/a	
		DICHIARA			
ai fini dell'ottenimento/mantenime	ento dell'autorizzazi	one di cui all'artic	olo 2 del Decre	to Delegato 16 marzo 2010	n.49, di:
a) avere un capitale sociale interam	ente versato non in	feriore ad euro 10	0.000,00;		
b) non aver subito, negli ultimi 12	mesi, sanzioni amm	inistrative rilevan	ti ai sensi del Re	golamento BCSM n. 2010-	01;
c) avere soci, diretti ed indiretti, ar	nministratori e sinc	aci in possesso d	ei medesimi req	luisiti di onorabilità previsti	i dalle vigenti
disposizioni di vigilanza per gl	i esponenti azienda	li di banche;			
d) avere il legale rappresentante,	o altro membro	del Consiglio di	Amministrazion	ne con delega operativa o	il Direttore
Generale, o un proprio dipend	dente, che, in quant	o RESPONSABI	LE UFFICIO '	ΓRUSTEE, è in possesso d	lei requisiti di
professionalità di cui al Regola	mento BCSM n.20	10-01, art. II.II.1,	comma 2;		
e) avere come azionisti o quotis	ti unicamente pers	one fisiche e/o	persone giuridi	che rientranti nelle catego	orie di cui al
Regolamento BCSM n. 2010-0	1, art. II.II.1, comr	na 1, lett. l);			
f) avere assolto agli obblighi forma	ntivi di cui alla Parte	e IV del Regolame	ento BCSM n.20	10-01.	
In Fede.					
Repubblica di San Marino, addì					

AUTENTICAZIONE NOTARILE DELLA FIRMA

AUTODICHIARAZIONE DEI REQUISITI PER L'ESERCIZIO PROFESSIONALE DELL'UFFICIO DI TRUSTEE DA PARTE DI LIBERI PROFESSIONISTI

Il/La	sottoscritto/a		, iscritto/a	al N	nell'Albo de
		della Repubblica di San M	ſarino, nato/a a	il	e residente
a	in	, cittadino/a			
		DICHI	ARA		
ai fini	i dell'ottenimento/manteni	mento dell'autorizzazione di cui	all'articolo 2 del Decret	o Delegato 16 mai	rzo 2010 n.49, di:
a) no	n aver subito, negli ultimi 1	2 mesi:			
-	provvedimenti di interdizi	oni e/o inabilitazione;			
-	sanzioni previste dalla Leg	ge 20 febbraio 1991, n. 28, ad ec	cezione del "richiamo"	· •	
-	sanzioni amministrative ri	evanti ai sensi del Regolamento l	BCSM n. 2010-01;		
b) av	vere assolto agli obblighi fo	rmativi di cui alla Parte IV del Re	egolamento BCSM n.20	10-01.	
In Fe	de.				
Repu	bblica di San Marino, addì				
		AUTENTICAZIONE NOT	TARILE DELLA FIR	MA	

AUTODICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI ONORABILITA'

Io sottoscritto/anato/a il
e residente a
in codice I.S.S./Fiscale
cittadino/a, pienamente consapevole delle responsabilità civili e penali che mi assumo per
veridicità delle dichiarazioni qui sotto elencate
DICHIARO
ai sensi del Regolamento n.2010-01 e succ. mod. e int. quanto segue:
1) nell'ultimo quinquennio ho risieduto anagraficamente per il periodo maggiore al seguente indirizzo:
;(
2) dalla certificazione allegata, emessa dalla pubblica autorità competente territorialmente sulla base della residenza dichiarata
precedente punto 1, non emergono a mio carico elementi pregiudizievoli ai fini del possesso dei requisiti di onorabilità previ
dalle vigenti disposizioni di vigilanza;
3) non sono attualmente a conoscenza di procedimenti/procedure/atti pregiudizievoli a mio carico, già conclusi o tutto
pendenti presso qualsivoglia altra giurisdizione, diversa da quella di cui precedente punto 2, tali da compromettere il posses
dei requisiti di onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni di vigilanza e, non avendo mai commesso i fatti che ne sono
presupposto, non ho motivo di ritenere che possano sussistere.
AUTORIZZO
infine, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino ad eseguire presso gli Uffici competenti le verifiche che riter
opportune per accertare la veridicità delle dichiarazioni da me rese nel presente documento.
In Fede.
Repubblica di San Marino, addì
AUTENTICAZIONE NOTARILE DELLA FIRMA

⁽¹⁾ Inserire: nome Città (nome del Paese), nome della via/piazza e numero civico.